

REGOLAMENTO (CE) N. 2125/97 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1997****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre 1997 vertono su quantitativi infe-

riori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 modificato sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 80 del 21. 3. 1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.